



# PROVINCIA DI FERRARA

## CONSIGLIO PROVINCIALE

Verbale n. **1/2023** - seduta del 27/01/2023

**OGGETTO:**

**ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO AD EURO 1.000,00 (ART. 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022) - ESERCIZIO OPZIONE DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO.**

In data sopraindicata, nella Residenza Provinciale, Castello Estense, si è riunito alle ore 12:45 il Consiglio Provinciale.

Sono presenti alla trattazione del presente argomento n. 7 componenti su 13, assenti n. 6 come di seguito riportato:

Cognome Nome	Presenti	Assenti
PADOVANI GIANNI MICHELE - Presidente	X	
AMA' ALESSANDRO		X
BALDINI ANDREA	X	
BIZZARRI RICCARDO		X
CARITA' FRANCESCO TRASPADANO		X
CHIAPPINI ANNA	X	
COLAIACOVO FRANCESCO	X	
CURTARELLO OTTAVIO		X
DALL'ACQUA MARIA	X	
GUARALDI ALESSANDRO		X
PERELLI LAURA	X	
SALETTI SIMONE		X
SANDONI ROSA	X	

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: =

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MONTEMURRO FRANCESCO

Scrutatori: DALL'ACQUA, PERELLI, SANDONI

Il Presidente pone in trattazione l'argomento sopra indicato.

*Originale Firmato Digitalmente*

## **Proposta n. 138/2023**

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **Ricordato che:**

- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30/11/2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- in base alle disposizioni di cui all'art. 17, del Dpr. n. 46/1999, la riscossione coattiva delle entrate degli Enti locali poteva essere effettuata a mezzo ruolo dai concessionari nazionali della riscossione;
- per effetto delle disposizioni di cui al Dl. n. 203/2005, la riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali poteva essere effettuata dalla Riscossione Spa (successivamente Equitalia Spa);
- questo Ente, per i carichi affidati nel periodo 2000-2015, ha utilizzato, quale soggetto per la riscossione coattiva, l'Agente nazionale della riscossione;
- successivamente, l'art. 2, del Dl. n. 193/2016, così come sostituito dall'art. 35, del Dl. n. 50/2017, dispone al comma 2 che *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1, del Dl. n. 193/2016 ha previsto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato *“Agenzia delle entrate-Riscossione”*, restando invece in funzione Riscossione Sicilia S.p.A., con competenza sul territorio della Regione Siciliana, alla quale però, deve essere espressamente deliberato l'affidamento della riscossione coattiva;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
  - l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie,
- Originale Firmato Digitalmente*

le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

**DATO ATTO CHE** secondo l'art. 1, comma 229, della citata Legge n. 197/2022 *“gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”*

**DATO ATTO CHE** l'Agente nazionale della riscossione (“AdE-R”) ha pubblicato sul proprio sito *web* istituzionale le istruzioni per procedere alla comunicazione del diniego all'annullamento delle quote di importo residuo inferiori ad Euro 1.000,00, diffondendo anche l'apposito modello da compilare e da trasmettere a mezzo Pec al seguente indirizzo dedicato [comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it);

**PRESO ATTO CHE** all'interno degli Enti individuati dai menzionati commi 227-229 vi rientrano anche gli Enti Locali;

**PRESO ATTO CHE** l'applicazione delle misure introdotte dai commi 227 e 228 determinerebbe l'annullamento automatico:

- degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- delle sanzioni, diverse da quelle relative alla violazione del Codice della Strada, e interessi di mora (art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/1973);
- maggiorazione *ex art.* 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 per quanto riguarda i verbali del Codice della Strada;

**PRESO ATTO CHE** l'applicazione delle misure introdotte dai commi 227 e 228 determinerebbe il mantenimento delle somme dovute a titolo di:

- capitale e sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.

**VISTO** l'art. 1, comma 231, della Legge n. 197/2022, il quale dispone che *“fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. Originale Firmato Digitalmente*

*112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”;*

**PRESO ATTO CHE** le disposizioni di cui al citato comma 231, a differenza di quanto previsto dai commi 227 e 228, operano senza distinzione per importi dei singoli carichi e senza che l’Ente possa operare in analogia a quanto previsto dal comma 227;

**CONSIDERANDO CHE** dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’Agente della riscossione, emerge che la Provincia presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale in parola;

**RITENUTO CHE:**

- l’adozione da parte della Provincia della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l’annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

**RITENUTO CHE** è intenzione della Provincia di mantenere inalterate le somme poste in riscossione tramite l’Agente nazionale della riscossione e rientranti nel perimetro di applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi 227 e 228;

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell’art. 1, comma 229, della Legge n. 197/2022, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall’art. 1, commi 227-228, della Legge n. 197/2022, in quanto a fronte degli stessi benefici in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall’art. 1, comma 231, Legge n. 197/2022;

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1, del Principio Contabile 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011 prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell’incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio, limitatamente a tutte le sanzioni e gli interessi che sono connessi esclusivamente alla fase coattiva della riscossione;

*Originale Firmato Digitalmente*

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di Revisione, n. 1 del 26/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del Settore Bilancio, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**UDITA** l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Presidente Padovani, (illustrazione acquisita agli atti a mezzo di registrazione su supporto informatico secondo quanto previsto dall'art. 21 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio);

Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

1. di avvalersi della facoltà di non applicare ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 e 228, della Legge n. 197/2022, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità individuate dallo stesso Agente;
3. di pubblicare il presente atto all'interno dell'Albo pretorio dell'Ente;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Stante l'urgenza a provvedere, al fine di dare operatività all'opzione di diniego all'annullamento;

Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

bb/

**Approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**  
**(Gianni Michele Padovani)**

**IL SEGRETARIO**  
**(Dott. Francesco Montemurro)**

*Originale Firmato Digitalmente*

**VERBALE n. 1**  
**PARERE n. 1**

**DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELLA PROVINCIA DI FERRARA  
DEL 26.01.2023**

Addì 26 del mese di gennaio 2023, alle ore 10.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Ferrara, in videoconferenza tramite piattaforma Meet , a seguito di invito effettuato dal Presidente del Collegio stesso, Dr. Paolo Mezzogori

Sono presenti:

- Dr. Paolo Mezzogori, Presidente;
- Dr. Alessandro Monteleone, componente;
- Rag. Laura Lasagna, componente.

Si dichiara che la seduta è valida e il Collegio atto a deliberare.

**ORDINE DEL GIORNO**

**Punto 1 dell'o.d.g.**

**Proposta di delibera n. 138/2023 avente ad oggetto: “Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino ad euro 1.000,00 (art. 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022) - esercizio opzione diniego all'annullamento”**

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

**DATO ATTO CHE** secondo l'art. 1, comma 229, della citata Legge n. 197/2022 “*gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali*”

**DATO ATTO CHE** l'Agente nazionale della riscossione (“AdE-R”) ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale le istruzioni per procedere alla comunicazione del diniego all'annullamento delle quote di importo residuo inferiori ad Euro 1.000,00, diffondendo anche l'apposito modello da compilare e da trasmettere a mezzo Pec al seguente indirizzo dedicato [comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it);

**PRESO ATTO CHE** all'interno degli Enti individuati dai menzionati commi 227-229 vi rientrano anche gli Enti Locali;

**PRESO ATTO CHE** l'applicazione delle misure introdotte dai commi 227 e 228 determinerebbe l'annullamento automatico:

- degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- delle sanzioni, diverse da quelle relative alla violazione del Codice della Strada, e interessi di mora (art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/1973);
- maggiorazione ex art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 per quanto riguarda i verbali del Codice della Strada;

**PRESO ATTO CHE** l'applicazione delle misure introdotte dai commi 227 e 228 determinerebbe il mantenimento delle somme dovute a titolo di:

- capitale e sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.

**VISTO** l'art. 1, comma 231, della Legge n. 197/2022, il quale dispone che “*fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento*”;

**PRESO ATTO CHE** le disposizioni di cui al citato comma 231, a differenza di quanto previsto dai commi 227 e 228, operano senza distinzione per importi dei singoli carichi e senza che l'Ente possa operare in analogia a quanto previsto dal comma 227;

**CONSIDERANDO CHE** dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'Agente della riscossione, emerge che la Provincia presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale in parola;

#### **RITENUTO CHE**

- l'adozione da parte della Provincia della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

**RITENUTO CHE** è intenzione della Provincia:

- di mantenere inalterate le somme poste in riscossione tramite l'Agente nazionale della riscossione e rientranti nel perimetro di applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi 227 e 228;
- di deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 229, della Legge n. 197/2022, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'art. 1, commi 227-228, della Legge n. 197/2022, in quanto a fronte degli stessi benefici in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'art. 1, comma 231, Legge n. 197/2022;

Tutto ciò premesso

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio provinciale n. 138/23 avente ad oggetto\_“**Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino ad euro 1.000,00 (art. 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022) - esercizio opzione diniego all'annullamento**”

Letto e approvato e sottoscritto, quanto sopra riportato, la seduta viene tolta alle ore 11.00.

PRESIDENTE COLLEGIO	PAOLO MEZZOGORI	<u>F.TO</u> <u>DIGITALMENTE</u> _____
REVISORE DEI CONTI	ALESSANDRO MONTELEONE	<u>F.TO</u> <u>DIGITALMENTE</u> _____
REVISORE DEI CONTI	LAURA LASAGNA	<u>F.TO</u> <u>DIGITALMENTE</u> _____



## SETTORE 2 BILANCIO

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 138/2023 del SETTORE 2 BILANCIO ad oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO AD EURO 1.000,00 (ART. 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022) - ESERCIZIO OPZIONE DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Ferrara, 26/01/2023

IL DIRIGENTE  
FRAPICCINI DENISE

**Documento informatico firmato digitalmente**



## PROVINCIA DI FERRARA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. .138/2023 ad oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO AD EURO 1.000,00 (ART. 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022) - ESERCIZIO OPZIONE DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO si specifica, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quanto segue:

- parere FAVOREVOLE relativamente alla regolarità contabile: riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

Ferrara, li 26/01/2023

fz

IL DIRIGENTE

FRAPICCINI DENISE

**Documento informatico firmato digitalmente**



## Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 1 del 27/01/2023

### **SETTORE 2 BILANCIO**

**Oggetto:** ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO AD EURO 1.000,00 (ART. 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022) - ESERCIZIO OPZIONE DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO.

La su estesa delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge.

Ferrara li, 30/01/2023

Sottoscritta  
*L'incaricato alla pubblicazione*  
(BUGELLI BARBARA)  
con firma digitale